



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00628/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 47/2017, presentato, in data 22 aprile 2017, dal sig. Angelo Citracca avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a mesi tre, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI;

- al R.G. ricorsi n. 50/2017, presentato, in data 2 maggio 2017, dal sig. Giovanni Savio, avverso la medesima decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, l'inibizione per 3 mesi, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva.

Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 26 luglio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face